NEWS 35/2025: RENTRI – Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) – Adempimenti dal 13 febbraio 2025.

---

28 Gennaio 2025
In merito a quanto già in precedenza affrontato nelle nostre comunicazioni in materia di RENTRI (ns. NEWS 33/2025), riepiloghiamo le principali novità in merito alla gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR):

– **fino al 12 febbraio 2025**, il formulario di identificazione del rifiuto viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998 (c.d. "**vecchio modello**"), **in formato cartaceo**, con una delle seguenti modalità:

1. vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
2. vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
3. vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

– **dal 13 febbraio 2025**, il Formulario viene emesso **in formato cartaceo** utilizzando i modelli di cui all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. "**nuovi modelli**") e compilato secondo le istruzioni approvate con **Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023**. A partire da tale data il FIR deve essere **vidimato digitalmente tramite il RENTRI** e compilato con una delle seguenti modalità:

- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

– **dal 13 febbraio 2026:**

- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire **in formato digitale** il FIR per tutti i rifiuti e **trasmettere al RENTRI i dati dei FIR** relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR **in formato**

cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.

È possibile gestire volontariamente il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, ma in questo caso tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore, trasportatore, destinatario) dovranno gestire il FIR in formato digitale.

- **Il FIR**, come di consueto, deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto e pertanto **deve essere emesso prima della partenza**.
- **Il FIR è emesso dal produttore** o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza dal trasportatore.

Il formulario può essere emesso e compilato **anche dal trasportatore, su richiesta del produttore** o del detentore. Successivamente è integrato e sottoscritto all’arrivo dal destinatario che indicherà le informazioni di propria competenza (quantità verificata a destino, o eventuale accoglimento o respingimento parziale o totale).

In allegato alla presente, per completezza di informazione, si allega la tabella riassuntiva delle tempistiche di adozione dei modelli di FIR.

Allegati

NEWS_35_2025
Apri
FIR_Tabella_riassuntiva_tempistiche_di_adozione_nuovi_modelli
Apri